



**ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE**

73100 Lecce - Via Bartolomeo Ravenna, 4 - Tel./Fax +39 0832.343029 - C.F. 80001230756
www.periti-industriali.lecce.it - perind.lecce@gmail.com - ordinedilecce@pec.cnpi.it - @peritindustrialilecce

**Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.):**

**Arch. A. Francesca Pisanò
protocollo@pec.gdpd.it**

**CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA
Ufficio Comune di Santa Cesarea
Terme
via Roma 159
73020 Santa Cesarea Terme**

**A S.E. il PREFETTO della Provincia di
Lecce
Ufficio Territoriale del Governo**

**Alla Autorità Nazionale
Anticorruzione A.N.AC.
Via M. Minghetti, 10
00187 ROMA**

**Alla Autorità Garante per la
Concorrenza e del Mercato
P. zza G. Verdi, 1
00187 ROMA**

**Al Sig. PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI
INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI
LAUREATI
Via IN ARCIONE, 71 - 00187 ROMA**

Oggetto: UNIONE DELLA COSTA ORIENTALE - bando di gara a procedura aperta per appalto lavori di efficientamento energetico della sede municipale del Comune di Santa Cesarea Terme - intervento impianti tecnologici con opere edili a carattere prevalente - art. 16.1 offerta tecnica del tecnico abilitato a pena di esclusione - ingegnere o architetto - esclusione periti industriali - istanza di riesame in autotutela con richiesta di rimessione in termini.



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE

73100 Lecce - Via Bartolomeo Ravenna, 4 - Tel./Fax +39 0832.343029 - C.F. 80001230756
www.periti-industriali.lecce.it - perind.lecce@gmail.com - ordinedilecce@pec.cnpi.it - @peritindustrialilecce

Istanza di riesame in autotutela

Previa rimessione in termini

L'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Lecce con sede in Lecce alla Via Bartolomeo Ravenna n. 4, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, in quanto legittimato ad impugnare in sede giurisdizionale gli atti lesivi non solo della sfera giuridica dell'ente come soggetto di diritto, ma anche degli interessi di categoria dei soggetti appartenenti all'ordine o collegio, di cui l'ente ha la rappresentanza istituzionale (Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, 21 luglio 1984, n. 88; Cons. Stato, Sez. VI, 15 aprile 1999, n. 471; obiterdictum, Cons. Stato, Sez. IV 12 gennaio 2005, n. 50),

PREMESSO

che la funzione degli Ordini e Collegi si fonda sull'esigenza che determinate professioni possano essere esercitate solo previo accertamento delle capacità professionali dei singoli e siano assoggettate ad un regime di responsabilità professionale sotto il profilo deontologico e tenuto conto, inoltre, la legittimazione e l'interesse degli ordini a difendere in sede giurisdizionale la categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale, non solo quando si tratta della violazione di norme poste a tutela della professione in quanto tale, ma anche quando gli iscritti perseguono vantaggi, anche di natura strumentale, che siano comunque riferibili alla categoria (es. Tar Liguria, 2 marzo 2006, n. 166; Tar Piemonte, 17.2.2004, n. 281; Cons. Stato, Sez. IV, ord. 19.12.2003, n. 5654);

CHIEDE

al Responsabile del Procedimento, Arch. Pisanò, di annullare e/o modificare e/o integrare - previo esercizio della potestà di autotutela con efficacia sospensiva e rimessione in termini dei professionisti esclusi - il bando di gara per procedura aperta ex art. 60 D.lgs. 50/2016 per "Appalto lavori del progetto dal titolo "Efficientamento energetico della sede municipale del Comune di Santa Cesarea Terme" Finanziato con PO FESR 2014-2020 - Asse prioritario IV "Energia Sostenibile e qualità della vita" Azione 4.1 "Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici" a basso impatto ambientale", CUP: B92J19045770008 CIG: 86930156E, in parte qua, laddove, nel disciplinare di gara, al punto 16.1 esclude dal novero dei tecnici abilitati alla presentazione dell'offerta tecnica i periti industriali, individuando tale figura esclusivamente negli ingegneri e architetti, a pena di esclusione.

In tal modo, l'avviso pubblico elude e viola sia le norme sull'affidamento pubblico dei servizi di ingegneria e architettura, previsti dall'art. 46 D. Lgs. 50/2016 sia le leggi professionali in materia di



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE

73100 Lecce - Via Bartolomeo Ravenna, 4 - Tel./Fax +39 0832.343029 - C.F. 80001230756
www.periti-industriali.lecce.it - perind.lecce@gmail.com - ordinedilecce@pec.cnpi.it - @peritindustrialilecce

progettazione e direzione lavori, in quanto le attività di progettazione impiantistica e tecnologica sono per legge riservate in via concorrente anche agli iscritti agli albi professionali dei periti industriali. L'esplicita e specifica esclusione dei Periti Industriali, iscritti al relativo Ordine professionale, competenti *ex lege* alla progettazione di impianti tecnologici ed impianti, non menzionati nel bando, determina un gravissimo pregiudizio, non solo per gli interessi della Categoria professionale, ma per l'intera collettività.

Si chiede, altresì, la modifica, l'annullamento ovvero l'integrazione di tutti gli atti a connessi, preliminari e conseguenti alla pubblicazione del bando oggi impugnato, previo esercizio della potestà di riesame in autotutela, anche a mezzo rimessione in termini dei professionisti esclusi.

FATTO

La Stazione appaltante, costituita da una Centrale Unica di committenza, cui aderiscono i comuni di Castro, Minervino di Lecce, Portelle, Santa Cesarea Terme, ha indetto una procedura aperta per un "Appalto lavori del progetto dal titolo "Efficientamento energetico della sede municipale del Comune di Santa Cesarea Terme" Finanziato con PO FESR 2014-2020 - Asse prioritario IV "Energia Sostenibile e qualità della vita" Azione 4.1 "Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici" a basso impatto ambientale", CUP: B92J19045770008 CIG: 86930156E.

Nel disciplinare di gara, al punto 16.1 stabilisce che:

"E' fatto obbligo tenuto conto della specificità delle soluzioni tecnologiche, PENA ESCLUSIONE, che la documentazione relativa all'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente "da un tecnico abilitato alla professione (ingegnere e/o architetto)", tale riferimento deve essere letto secondo diritto nel senso, cioè, che occorre la sottoscrizione da parte di un tecnico abilitato - un ingegnere ovvero un architetto a seconda del contenuto dell'offerta tecnica - Di conseguenza la proposta tecnica deve essere sottoscritta da uno più tecnici abilitati a farlo, non potendo la *lex specialis* derogare al riparto di competenze legislativamente designate".

Orbene, la procedura è illegittima perché sembra proprio aver derogato recisamente dalla prescrizione costituzionale, che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di professioni, ex art. 117 Cost., laddove la S.A. ha ritenuto che il "tecnico abilitato" fosse esclusivamente identificato nelle categorie di ingegnere e/o architetto, con esplicita esclusione dei periti industriali.

Essa non ha considerato la stessa natura dell'intervento di natura impiantistica e tecnologica, che rientra tra le attività professionali che presuppongono una competenza specifica, riservata dalla legge alla categoria professionale dei periti industriali.



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE

73100 Lecce - Via Bartolomeo Ravenna, 4 - Tel./Fax +39 0832.343029 - C.F. 80001230756
www.periti-industriali.lecce.it - perind.lecce@gmail.com - ordinedilecce@pec.cnpi.it - @peritindustrialilecce

Non solo la procedura elude apertamente i principi concorrenziali di parità di trattamento, imparzialità, ma viola le stesse leggi professionali di riserva legale delle professioni regolamentate, laddove la legge prevede l'affidamento a professionisti iscritti agli albi dei periti industriali.

Per questi motivi, data l'assoluta illegittimità, eccesso di potere per travisamento e sviamento, si eccipisce l'assoluta illegittimità della procedura pubblica, laddove la identificazione a pena di esclusione dal bando, alla selezione pubblica a ingegneri /o architetti estromette esplicitamente i professionisti Periti Industriali in tutte le specializzazioni impiantistiche ed edilizie, iscritti all'albo professionale, che sono in possesso ex lege delle medesime competenze professionali senza alcuna limitazione rispetto a quella pure riservata in via concorrente ad ingegneri ed architetti.

La prescrizione, contenuta nel bando pubblico escludente i Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, che hanno specifiche competenze, in particolare nella progettazione impiantistica, è illegittima e lesiva degli interessi della Categoria espressi dall'esponente Ordine professionale.

Su tali premesse si basa il presente esposto dell'ordine dei Periti Industriali e Periti industriali Laureati avverso gli avvisi pubblici in premessa specificati.

DIRITTO

Il provvedimento si ritiene illegittimo per i seguenti motivi:

Violazione dell'art. 46 comma 1 lett. da a) a f) D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mod. dall'art. 30 D. Lgs. 56/2017 - Violazione dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza;

A) Violazione dell'art. 16 del R.D. 11/2/1929 n° 275 e dell'art. 19 Legge 12/3/1957 n° 146 - Travisamento;

B) Eccesso di potere per difetto di motivazione dell'art. 3 Legge 7/8/1990 n° 241 e succ. mod. ed integr., nonché art. 97 Costituzione;

C) Violazione del D.M. 37/2008 (ex Legge 5/3/1990 n° 46) - Violazione di legge art. 14 L. n. 46/90 - Eccesso di potere.

** .*** **

A) Violazione dell'art. 46 comma 1 lett. da a) ad f) D.lgs. 50/2016 come mod. dall'art. 30 D.lgs. 56/2017 - Violazione dei principi di non discriminazione, proporzionalità, parità di trattamento e



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE

73100 Lecce - Via Bartolomeo Ravenna, 4 - Tel./Fax +39 0832.343029 - C.F. 80001230756
www.periti-industriali.lecce.it - perind.lecce@gmail.com - ordinedilecce@pec.cnpi.it - @peritindustrialilecce

trasparenza - Violazione e/o falsa applicazione della determinazione Autorità LL.PP. n. 1/2006 del 19 gennaio 2006.

Le attività di progettazione in materia impiantistica appartengono agli iscritti all'albo professionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, i quali posseggono le competenze alla progettazione, direzione ed esecuzione in materia impiantistica, nei termini stabiliti della legge, di cui al R.D. n. 275/1929 e dalla normativa di settore di seguito indicata.

Peraltro, la competenza professionale si radica in capo ad un professionista in ragione dell'iscrizione al relativo ordine professionale, cui l'ordinamento riserva l'esercizio delle attività tipiche e riservate previste dal regolamento professionale, non già dal titolo di studio, la cui validità è esclusivamente legata all'accesso alla professione, previo il superamento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale. Mentre, il possesso delle competenze specifiche, riservate in via esclusiva agli appartenenti ai rispettivi ordini professionali, come prevede la Costituzione e la legge primaria, discende dalla iscrizione all'ordine della professione regolamentata di riferimento. Ogni determinazione, informata su principi diversi, rappresenta un evidente quanto grave atto discriminatorio tra professionisti, aventi la medesima competenza riservata in via concorrente, nonché un atto illegittimo per violazione di legge, eccesso di potere, difetto di legittimazione, in assenza assoluta di motivazione.

Ciò premesso, il comportamento della Stazione Appaltante mortifica i principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza prescritti dal D.Lgs. 62/2005 e succ. mod. ed integr. in recepimento delle direttive comunitarie sull'esercizio dei servizi professionali ed applicabili alla procedura negoziata, di cui all'art. 90 e 91, commi 1 e 2 D.Lgs. 50/2016, come mod. dall'art. 58 D. Lgs. 56/2017.

Con la pubblicazione di siffatto avviso ad evidenza pubblica, l'Ente ha violato i principi di una procedura competitiva, così come espressamente descritti dalla Autorità di Vigilanza dei LL.PP., di cui alla determinazione n. 1/2006 del 19 gennaio 2006.

Si aggiunga che l'art. 91, commi 1 e 2, D. Lgs. 50/2016, dispone che *"Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, purché sia assicurato il numero minimo, di cui al comma 2, di candidati qualificati. 2. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse i criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità, che intendono applicare, il numero minimo dei*



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE

73100 Lecce - Via Bartolomeo Ravenna, 4 - Tel./Fax +39 0832.343029 - C.F. 80001230756
www.periti-industriali.lecce.it - perind.lecce@gmail.com - ordinedilecce@pec.cnpi.it - @peritindustrialilecce

candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo".

Ebbene, la S.A. non ha adottato criteri oggettivi e non discriminatori, né quelli di parità di trattamento ed imparzialità, allorquando ha riservato l'identificazione del tecnico abilitato ad ingegneri e/o architetti a pena di esclusione per la presentazione dell'offerta tecnica, laddove dovevano individuarsi professionisti Periti Industriali, che, solo in quanto iscritti nei relativi ordini, sono in possesso delle competenze riservate ex lege per lo svolgimento delle attività di efficientamento energetico richieste dall'avviso pubblico.

Il principio di "non discriminazione", il cui riferimento risiede direttamente nel Trattato UE, proibisce ogni discriminazione indiretta o dissimulata che, sebbene fondata su diversi criteri distintivi, giunga al medesimo risultato di favorire qualche concorrente o categoria di concorrenti.

Inoltre, il principio della "parità di trattamento", recepito nella normativa nazionale, presuppone, secondo l'ordinamento comunitario, la fissazione preventiva di regole, al fine di orientare la successiva scelta con criteri oggettivi e nel rispetto delle medesime regole, tra le quali le norme in materia di competenza professionale. Va, peraltro, notato, che nulla dispone l'ente pubblico, in ordine ai "contenuti" di tali regole, i quali possono essere i più disparati.

Mutatismutandis, il comportamento dell'ente appaltante, con l'avviso pubblico de qua, ha dimostrato ampiamente di non aver adeguato il suo sistema di affidamento di incarichi professionali a tali principi, rendendosi responsabile di violazione di legge, travisamento, erronea o distorta interpretazione normativa.

Ai fini della scelta degli aspiranti idonei, concorrono i dati relativi alle competenze e qualità dei soggetti medesimi partecipanti e dei *curricula*, senza restringere immotivatamente la scelta dell'Amministrazione a determinate categorie professionali a parità di competenza.

In tal senso, la scelta tra più *curricula* professionali di altrettanti professionisti appartenenti a Categorie differenti, per lo svolgimento di attività tecniche non riservate, come quelle dell'avviso pubblico *de quo*, e la conseguente valutazione di più profili, significa, per l'ente, conseguire l'effetto "immediato" di selezionare il professionista in possesso, tra i concorrenti, di una maggiore, elevata e significativa qualificazione professionale per le attività richieste, a vantaggio della qualità del servizio tecnico e professionale offerto dall'ente pubblico alla collettività, senza appesantire, in via "mediata", la spesa pubblica, soggetta, peraltro, al controllo della Corte dei Conti.



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE

73100 Lecce - Via Bartolomeo Ravenna, 4 - Tel./Fax +39 0832.343029 - C.F. 80001230756
www.periti-industriali.lecce.it - perind.lecce@gmail.com - ordinedilecce@pec.cnpi.it - @peritindustrialilecce

Ciò premesso, il comportamento illegittimo posto in essere dall'Ente in epigrafe incide pregiudizialmente su fattori inerenti alla libera concorrenza e all'esercizio delle libere professioni, a scapito della stessa collettività.

In una società evoluta, che impone la soluzione di problemi tecnici sempre di maggiore complessità, come quella attuale, si ribadisce che concorrenza parziale ed interdisciplinarietà professionale garantiscono la tutela degli interessi generali, a cui è, in via di principio, preordinato e subordinato l'accertamento e il riconoscimento, nel sistema degli ordinamenti di Categoria, della professionalità specifica di cui all'art. 33, quinto comma, della Costituzione. La precipua tutela degli interessi della collettività, a cui è orientata l'abilitazione e la qualificazione professionale, nell'ambito delle rispettive competenze, *"porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica"* (Corte Costituzionale 12 - 21 luglio 1995, n. 345).

Nel caso di specie, la scelta di restringere la categoria dei tecnici abilitati ad ingegneri ed architetti è immotivata per violazione di legge, eccesso di potere, in quanto viola le norme sulle competenze professionali e non considera le corrispondenti competenze in materia impiantistica e tecnologica dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

** .*** **

B) Violazione dell'art. 16 del R.D. 11/2/1929 n° 275 e dell'art. 19 Legge 12/3/1957 n° 146.

Le competenze richieste dal bando sono proprie dei Periti Industriali, come si può evincere dall'art. 16 del R.D. 11/2/1929 n° 275, che reca la disciplina della professione di Perito Industriale.

Una più ampia e precisa elencazione delle attività proprie dei Periti Industriali si ha nella Legge 12/3/1957 n° 146 sulla tariffa professionale, richiamata dalla Legge 2 febbraio 1990 n. 17, di modifica dell'ordinamento dei periti industriali per l'individuazione delle attività a competenza tecnica specifica: all'art. 19 viene evidenziato l'elenco delle opere affidabili ai Periti Industriali.

Come è noto, il quadro delle competenze risulta arricchito dalla Tariffa professionale dei Periti Industriali (L. 12 marzo 1957, n. 146) che, nell'elencare le opere in classi e categorie, espressamente menziona, oltre, a quelle relative all'edilizia, le attività progettuali e di esecuzione per le attività impiantistiche relative a <<impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e dell'elettrometallurgica>>, <<centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione; impianti di trazione elettrica>>.



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE

73100 Lecce - Via Bartolomeo Ravenna, 4 - Tel./Fax +39 0832.343029 - C.F. 80001230756
www.periti-industriali.lecce.it - perind.lecce@gmail.com - ordinedilecce@pec.cnpi.it - @peritindustrialilecce

A tal fine, vale la pena ricordare che la Legge 12 marzo 1957, n. 146, oltre ad essere integrativa delle attività professionali specifiche per espressa riserva di legge (vedi Legge 2 febbraio 1990, n. 17), è considerata, in giurisprudenza, fonte aggiuntiva di esplicitazione delle competenze del Perito Industriale, restando fonte primaria comunque il relativo regolamento professionale, emanato con R.D. 29 febbraio 1929, n. 275 (in termini: Cass., sez. II, 5 agosto 1987, n. 6728, in Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 8, 9; Corte Cost., 27 aprile 1993, n. 199, in Foro it. 1994, I, 2980, con nota di F. Albeggiani).

La prospettiva appena tracciata è riaffermata dalla lettera delle norme aventi ad oggetto la <<Titolazione e sostituzione dei programmi degli Istituti Tecnici>>, ed in particolare dal D.M. 9 marzo 1994 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 2.5.94) segnatamente per i programmi relativi al conseguimento del titolo di <<Perito Industriale per l'elettrotecnica e l'automazione>>.

Il quadro normativo - nell'ambito di un'accentuata coerenza tra competenze professionali e curricula formativi - risulta arricchito dal D.M. 29 dicembre 1991, n. 445 (*"Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale"*), il cui Allegato B, nell'elencare l'oggetto della seconda prova scritta o scrittografica attinenti ad attività tecnico-professionali normalmente richieste al Perito Industriale nei limiti delle specifiche competenze, prevede nell'indirizzo per l'Elettrotecnica e l'Automazione, tra le altre, prove specifiche in relazione alla progettazione, direzione, collaudo e gestione di impianti elettrici, di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione e condizionamento per usi civili ed industriali.

Invero, siccome è l'esame di Stato che *"abilita all'esercizio dell'attività professionale, costituendo essa un accertamento preventivo, nell'interesse della collettività e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio professionale (Corte Cost. n. 77 del 1964), al fine di comprendere quali siano i limiti della competenza previsti dall'ordinamento professionale per il Perito Industriale, "è necessario che detta attività rientri tra quelle oggetto dell'esame di abilitazione" (Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 1999, n. 7023, obiterdictum). Infatti, i curricula scolastici hanno "valore integrativo nell'interpretazione della normativa", ma non suppletivo di riconoscimento delle competenze, "ove la legge professionale non lasci spazio ad estensioni" (Pretura Gorizia, 28 giugno 1996).*

"É quindi all'esame di abilitazione professionale che occorre far riferimento al fine di stabilire se un soggetto possa compiere una determinata attività. L'oggetto della professione, quale determinato dalla legge, stabilisce solo i limiti (ed in particolare la finalità ultima) in senso ampio, dell'attività del professionista" (Cass. cit.)

Lo stesso DPR 5 giugno 2001, n. 328, recante *"Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"*, all'art. 55, comma 2, lett.d) DPR



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE

73100 Lecce - Via Bartolomeo Ravenna, 4 - Tel./Fax +39 0832.343029 - C.F. 80001230756
www.periti-industriali.lecce.it - perind.lecce@gmail.com - ordinedilecce@pec.cnpi.it - @peritindustrialilecce

328/2001, prevede l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale, nella sezione "Elettrotecnica ed Automazione", "Termotecnica", "Meccanica" al candidato in possesso della laurea nella classe 10 - Ingegneria industriale ed "Elettronica e Telecomunicazioni" al candidato in possesso della laurea nella classe 9 Ingegneria dell'informazione (Classi di Laurea di cui al DM 4.8.2000).

Per quanto precede, è assolutamente palmare l'illegittimo comportamento della stazione appaltante che affida le attività di progettazione impiantistica in danno della Categoria professionale di Perito Industriale, previa individuazione del laureato in ingegneria.

Inoltre, la Legge 26 maggio 2016 n. 89 ha stabilito che alla professione di perito industriale si può accedere solo ed esclusivamente con la laurea triennale, a parità di competenze professionali rispetto agli iscritti all'albo con un titolo di studio diverso.

B.1) Dal punto di vista giurisprudenziale, "gli impianti in argomento, per esigenze di sicurezza, presuppongono un'apposita preparazione professionale. D'altra parte, tale conclusione è confermata dalla considerazione che l'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, recante la disciplina della professione dei periti industriali, contiene una esplicita previsione di competenza in materia di impianti tecnologici; ... omissis ..., deve ritenersi che l'affermazione (esplicita) della competenza nel caso dei periti industriali significhi l'esclusione (implicita) della competenza nel caso dei geometri" (Cons. Stato, cit., in termini, anche: TAR Abruzzo, L'Aquila, 14 febbraio 1996, n. 14, Pres. Michelotti, Est. Capuzzi, in Trib. Amm. Reg., 1996, I, 1451).

Il Consiglio di Stato, Sez. V del 26 gennaio 2011 n. 571, in tema di affidamento di attività professionali in materia di pubblica illuminazione, ha affermato che "*come ampiamente dimostrato dal Consiglio Nazionale dei periti industriali, la progettazione degli impianti elettrici oggetto dell'appalto come applicazione della fisica rientra a pieno titolo tra le attività dei Periti industriali ai sensi della disciplina di settore (art. 16 R.D. 11.2.1929, n. 275, L. n.46/1990, D.M. n.37/2008)*". (conferma sentenza TAR Sardegna, Sez. II, 1361/2010).

**** *** ****

C) Eccesso di potere per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 Legge 7/8/1990 n° 241 e succmod. ed integr. - Illogicità - Travisamento - Violazione dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento.

La Stazione Appaltante ha l'obbligo di esercitare la sua discrezionalità per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato. Alla luce del dettato normativo e delle disposizioni in materia, non è dato ricondurre il



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE

73100 Lecce - Via Bartolomeo Ravenna, 4 - Tel./Fax +39 0832.343029 - C.F. 80001230756
www.periti-industriali.lecce.it - perind.lecce@gmail.com - ordinedilecce@pec.cnpi.it - @peritindustrialilecce

comportamento dell'Ente entro una chiara e coerente ponderazione comparativa dell'interesse pubblico primario, con chiara violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

Infatti, è pacifico l'orientamento della giurisprudenza amministrativa che le scelte dell'ente, nell'ambito della discrezionalità ad essa riconosciuta, devono essere sorrette da *"un percorso valutativo che risulti ragionevole nelle motivazioni ed agevolmente ricostruibile nel bando di gara"* (ex coeteris, Cons. Stato, Sez.V, 12 ottobre 2001, n. 5396).

Nel caso di specie, non sembra riconoscersi né si rinviene *aliunde* una motivazione ragionevole che legittimi l'Ente a preferire esclusivamente i laureati in ingegneria, *quando la competenza si deduce dall'iscrizione all'ordine professionale*. Il che rende il comportamento dell'Amministrazione discriminatorio in danno dei Periti Industriali, preferendo *"immotivatamente"* altre categorie di concorrenti.

A tal fine, si evidenzia che *"ai sensi delle rispettive discipline professionali, è ipotizzabile area di competenza non esclusiva ma comune a diverse figure di professionisti, e va pertanto, disattesa l'interpretazione delle sfere di competenza professionale ispirata a un rigoroso canone di esclusività monopolistica"* (T.A.R. Toscana, Sez. I, 24 luglio 1998, n. 463, in Giur. di Merito, 1999, 598).

A riguardo, la stessa Corte Costituzionale, con sentenza 21 luglio 1995, n. 345, appena richiamata al punto A), stabilisce che la necessaria concorrenza di diverse competenze debbono essere armonicamente integrate in taluni ambiti specifici, come già affermato dalla stessa Corte con sentenza n. 29/1990.

****.*.**.***

Per maggiore chiarezza espositiva si riporta, di seguito, quanto eloquentemente affermato dal TAR Liguria, con sentenza 2 febbraio 2005, n. 137.

"In materia di oggetto e limiti delle professioni intellettuali deve in primo luogo richiamarsi il RD 23.10.1925 n. 2537, ancora in vigore, il cui art. 51 stabilisce che spettano all'ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori relativi alle macchine e agli impianti industriali, nonché, in generale, alle applicazioni della fisica, mentre rimette alla competenza degli architetti - art. 52 - congiuntamente con quella degli ingegneri, soltanto le opere di edilizia civile.

Sul distinto ma connesso piano della sicurezza degli impianti, poi, citarsi l'art. 6 della L. n. 46/1990, la quale sancisce l'obbligatorietà della progettazione degli impianti relativi agli edifici ad uso civile (energia elettrica, riscaldamento, ascensori, etc.) da parte di professionisti iscritti negli albi professionali nell'ambito delle rispettive competenze.



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE

73100 Lecce - Via Bartolomeo Ravenna, 4 - Tel./Fax +39 0832.343029 - C.F. 80001230756
www.periti-industriali.lecce.it - perind.lecce@gmail.com - ordinedilecce@pec.cnpi.it - @peritindustrialilecce

Tale progettazione, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di attuazione introdotto con D.P.R. 557/1991 deve avere un contenuto specifico e distinto rispetto al progetto delle altre opere, individuando, il particolare le caratteristiche dei materiali e degli impianti.

Dall'insieme dei riferimenti normativi, ora citati, emerge un quadro sufficientemente chiaro in ordine alle differenti nozioni di edilizia civile, come realizzazione di opere murarie e di attività che costituiscono applicazioni della fisica.

In quest'ultimo ambito rientrano le prestazioni basate sull'utilizzazione dell'energia elettrica, della termologia, della termodinamica oppure della meccanica dei corpi dei fluidi o dell'elettromagnetismo (T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 360/1995). Ora, il progetto da assentire riguardava un impianto elettrico e a gas relativo ad una unità immobiliare nella quale viene esercitata un'attività commerciale.

Ne discende, attesa la natura dell'impianto medesimo, che il relativo progetto non poteva essere sottoscritto da un Architetto, ma da un professionista: ingegnere o perito industriale iscritto all'albo e, quindi, in possesso delle necessarie cognizioni tecnico-scientifiche" (in termini, T.A.R. Liguria n. 137/05).

"Tali impianti non solo implicano, per la loro realizzazione, l'utilizzo di vari principi della fisica naturale (ex art. 54), ma assurgono ad una autonomia funzionale in quanto la loro progettazione richiede la cognizione e l'approvazione di regole tecniche che esulano dalla professionalità del lavoro di architetto" (cfr. in tal senso anche: TAR Lombardia, Sez. I, n. 3026 del 9 aprile 2001).

L'interpretazione non elusiva delle competenze professionali specificamente attribuite ad ogni categoria professionale all'ordinamento, viene confermata nell'espresso richiamo dell'art. 348 cod. pen., che recita: <<Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione>>.

Il Consiglio di Stato (con la decisione n. 1876/97: <<...omissis... professionisti, che, sotto la propria responsabilità a norma dell'art. 348 cod. pen., ritengano di svolgere le operazioni di verifica>>), in relazione alla individuazione dei professionisti abilitati a svolgere gli incarichi di verifica degli impianti, di cui al DM 6.4.2000 (relativamente alla funzione degli elenchi di professionisti aggiornati dai Ministeri), formula un espresso richiamo alla disciplina penale, in ciò, non intendendo riconoscere competenze non attribuite specificamente a "quella singola professione", ma facendo salvo il criterio abilitativo e la specificità degli ordinamenti professionali.



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE

73100 Lecce - Via Bartolomeo Ravenna, 4 - Tel./Fax +39 0832.343029 - C.F. 80001230756
www.periti-industriali.lecce.it - perind.lecce@gmail.com - ordinedilecce@pec.cnpi.it - @peritindustrialilecce

D.3) Una differente interpretazione di tipo genericamente abilitativa di tutti i professionisti, non avrebbe comportato il richiamo specifico alla sanzione penale né l'espressa menzione della nozione <<di propria personale responsabilità>> del singolo professionista, con la quale si intende far riferimento - in assenza di un univoco indirizzo derivante dalla norma primaria - a quella "speciale abilitazione", cui fa riferimento l'art. 348 cod. pen.

L'art. 348 cod. pen., pertanto, non censura soltanto l'esercizio di attività professionali in assenza di qualsiasi norma o presupposto abilitativo, ma pure - ed in maniera significativa - l'esercizio di attività non ricomprese nella specifica abilitazione conseguita.

In tal senso, risponde del reato anche chi, essendo autorizzato all'esercizio di una professione, compie uno o più atti esclusivi agli appartenenti di un'altra categoria professionale. Cosicché, la discrezionalità consentita al professionista di ritenersi competente non può prescindere dalle disposizioni istitutive della professione che esercita.

.*.*.*

E) Violazione del D.M. 37/2008 (ex Legge 5/3/1990 n° 46) - Violazione dell'art. 14 L. 46/1990 - Eccesso di potere.

In via preliminare, si evidenzia che l'art. 3, comma 1, L. 26 febbraio 2007, n. 17, (*"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa"*), rubricato *"Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia"*, ha stabilito che a decorrere dall'entrata in vigore del "regolamento" di riordino di cui al D.M. 37/2008, entrato in vigore il 28 marzo 2008, recante norme sulla sicurezza degli impianti, sono abrogati il regolamento di cui al DPR 6 dicembre 1991, n. 447, gli artt. da 107 a 121 del Testo Unico di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380 e la Legge 5 marzo 1990, n. 46 (*"Norme sulla sicurezza degli impianti"*), ad eccezione degli artt. 8, 14 e 16.

Pertanto, la normativa contenuta nella L. 46/1990 è sostanzialmente ripresa e riordinata nel D.M. 37/2008, il quale non avrebbe potuto in ogni caso innovare la norma primaria, eccedendo in tal caso i limiti della delega parlamentare, di cui all'art. 11, quaterdecies, comma 13, lett. a) della Legge 248 del 2 dicembre 2005, recante *"riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"*.

A riguardo, il comma 8 del preambolo sul *"Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della Legge 9.1.1991 n. 10 (D.P.R. 26.8.1993 n. 412)"* specifica, in modo inequivocabile, che a riguardo sono state sentite le categorie interessate ed



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE

73100 Lecce - Via Bartolomeo Ravenna, 4 - Tel./Fax +39 0832.343029 - C.F. 80001230756
www.periti-industriali.lecce.it - perind.lecce@gmail.com - ordinedilecce@pec.cnpi.it - @peritindustrialilecce

i Consigli Nazionali degli Ingegneri e dei Periti Industriali, riconfermando così solo ai soggetti appartenenti a queste due Categorie professionali la competenza in materia impiantistica e dei consumi energetici.

Inoltre, L. 30 dicembre 1991, n. 428, recante *“Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - a fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature”*, all’art. 3 stabilisce che *“ingegneri e periti industriali sono abilitati allo svolgimento degli interventi di cui all’articolo 2 ovvero:*

“a) gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, controlli di costruzione, collaudi di un nuovo impianto) e le verifiche periodiche di apparecchi a pressione ... (omissis);

b) gli esami dei progetti, i collaudi, le ispezioni straordinarie e le ispezioni periodiche relative ad ascensori e montacarichi in servizio privato... (omissis);

c) le verifiche dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche degli impianti di messa a terra e degli impianti antideflagranti ... (omissis);

d) gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, approvazioni di tipo, collaudi di primo o nuovo impianto) e le verifiche periodiche su apparecchi di sollevamento, idroestrattori a forza centrifuga, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti sovrappassabili e ponti sospesi, e relativi argani ... (omissis)”.

Lo svolgimento delle attività di verifica della sicurezza degli impianti *“presuppone una specifica competenza professionale in relazione alla particolare tipologia delle opere in questione e dei relativi accertamenti da compiere”*, come sostiene costante giurisprudenza amministrativa anche di legittimità (vedi: TAR Lazio, Sez. III Ter, 4 marzo 2003, n. 1698; Cons. Stato, Sez. VI, 20 dicembre 1997, n. 1876; TAR Lazio, Sez. III, 14 febbraio 1995, n. 360; TAR Lombardia, Sez. I, 9 aprile 2001, n. 3026).

Pertanto, le attività di verifica della sicurezza degli impianti, di cui alla all’art. 14 L. n. 46/1990 (non abrogato dal D.M. 37/2008), possono essere svolte esclusivamente da professionisti abilitati.

In questo senso, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella proc. n. S/598, su segnalazione in relazione al DPR 22 ottobre 2001, n. 462, recante *“Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”*, inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della Salute, con nota prot. n. 13362/04 del 18 febbraio 2004, espressamente riteneva che *“l’espletamento di verifiche periodiche costituisce una prestazione d’opera professionale, fornita dai soggetti abilitati dietro corrispettivo, nel rispetto delle leggi che tali verifiche rendono obbligatorie”*.



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE

73100 Lecce - Via Bartolomeo Ravenna, 4 - Tel./Fax +39 0832.343029 - C.F. 80001230756
www.periti-industriali.lecce.it - perind.lecce@gmail.com - ordinedilecce@pec.cnpi.it - @peritindustrialilecce

Si ricorda, a tale riguardo, che l'art. 14 L. 46/90 (stabilisce che *"Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le u.s.l., i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'ISPESL hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze ..."*).

Esse si sostanziano in una *"serie di attività specifiche di accertamento"*, che presuppongono la conoscenza di impiantistica pura e dell'applicazione della fisica, dell'elettromagnetismo, ad es. per gli impianti elettrici, della termologia, della dinamica e della meccanica dei corpi fluidi, per quanto riguarda gli impianti termici, di riscaldamento e di condizionamento, che sono appannaggio delle professioni intellettuali, nei limiti delle competenze stabilite dalla legge (cfr. TAR Lazio, Sez. III, n. 360/1995; TAR Liguria, 2 febbraio 2005, n. 137).

A tal fine, in ordine alla competenza degli iscritti in albi professionali nelle materie indicate nelle leggi 46/1990 (ora D. M. 37/2008) e n. 10/1991, il Ministero della Giustizia - Direzione Generale Affari Civili e delle Libere Professioni - Ufficio VII, dicastero vigilante delle professioni di Ingegnere e di Perito Industriale, con prot. 7/09003002F8/4143/V del 17.11.1999, affermava l'insussistenza di alcun dubbio circa la possibilità che i periti industriali, purché dotati di adeguata specializzazione, possano svolgere le attività indicate negli artt. 14 L. n. 46/1990 e 28 L. 10/1991.

"... Come detto, la legge 30.12.1991, n. 428 ... ha stabilito che gli enti indicati all'art. 1 della stessa legge possano avvalersi dell'opera di ingegneri e periti industriali per eseguire omologazioni e verifiche relative, in particolare, ad ascensori e montacarichi, ad impianti di messa a terra, ad impianti antideflagranti. E ciò induce a ritenere che lo stesso legislatore abbia legittimato questi professionisti ad esercitare attività di controllo nella materia in questione, Pertanto, ciò va ritenuto anche con riferimento agli impianti termici".

Di questo tenore, anche la Prefettura di Terni, la quale nota prot. n. 292/9.C.1 del 17 febbraio 1996, in ordine all'applicazione delle leggi 46/1990 e 10/1991 testualmente affermava che *"le figure professionali che possono essere preposte alla progettazione, il collaudo e le verifiche degli impianti in questione sono Ingegneri e Periti Industriali"*.

Ai sensi già della L. 46/1990, ora del D.M. 37/2008, *"Il progettista ed il verificatore o collaudatore hanno compiti e responsabilità differenti, però, essi hanno in comune la professionalità cioè i soggetti che rivestono dette figure sono dei professionisti, iscritti negli albi professionali, che operano nell'ambito delle rispettive competenze"*. Di tal che, *"i professionisti che possono progettare l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D.M. 37/2008, per i quali risulta obbligatoria la redazione del progetto nei limiti di cui all'art. 4, sono gli ingegneri ed i periti industriali iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze"*. Infine, *"I Periti Industriali, iscritti nel proprio albo professionale, indipendentemente dalla loro specializzazione, possono"*



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE

73100 Lecce - Via Bartolomeo Ravenna, 4 - Tel./Fax +39 0832.343029 - C.F. 80001230756
www.periti-industriali.lecce.it - perind.lecce@gmail.com - ordinedilecce@pec.cnpi.it - @peritindustrialilecce

progettare, secondo le specifiche competenze tecniche, gli impianti individuati nell'art. 5 secondo comma del D.M. 37/2008".

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1187 del 10.11.1978, ha affermato che *"le attività inerenti la progettazione degli impianti, per esigenze di sicurezza, presuppongono un'apposita preparazione professionale". "... L'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, recante la disciplina della professione dei periti industriali, contiene una esplicita previsione di competenza in materia di impianti tecnologici".*

Va poi aggiunto che anche il TAR Lazio, Sez. III, il 19.01.1995 con una sentenza esemplare n. 360 ha riaffermato l'esclusività della specifica competenza dei Periti Industriali e degli Ingegneri, in ordine alle attività di cui alla L. 46/1990. Essa ha ribadito che nelle attività impiantistiche rientrano prestazioni basate sull'utilizzazione dell'energia elettrica, della termologia, della termodinamica oppure della meccanica dei corpi dei fluidi o dell'elettromagnetismo.

"Anche il Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e Libere Professioni, nel parere 7/60/21408, ha concluso che la competenza della progettazione e direzione degli impianti elettrici di illuminazione cittadina spetta ai periti industriali" (così, TAR Abruzzo, sede L'Aquila, 14 febbraio 1996, n. 14).

La decisione del Collegio di prime cure è stata richiamata dalla più recente decisione della TAR Liguria, Sez. II, sede di Genova, n. 137 del del 2 febbraio 2005, la quale nel caso della progettazione di un impianto elettrico ed a gas ha stabilito che *"relativo progetto non poteva essere sottoscritto da un architetto, ma da un professionista: ingegnere o perito industriale iscritto all'albo e, quindi, in possesso delle necessarie cognizioni tecnico-scientifiche"*.

Inoltre, la Legge 5 marzo 1990 n. 46 (ora D.M. 37/2008) e la Legge 9 gennaio 1991 n. 10 hanno previsto che la progettazione, l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento, le verifiche ed i collaudi di impianti tecnici debbano essere eseguiti da liberi professionisti nell'ambito delle rispettive competenze.

A tal fine, come già ricordato, *"la giurisprudenza ha infatti ritenuto (Tar Liguria, 2.2.2005, n. 137, Tar Piemonte, 2004, n. 261; Tar Lazio, Roma, sez. III ter 2003, n. 1698) impossibile un'interpretazione estensiva della nozione di edilizia, nel sistema di ripartizione delle competenze professionali derivante dal rd 23.10.1925, n. 2537; si devono pertanto espungere dal settore di competenza i lavori, le opere od in genere le attività che comportano le applicazioni della fisica, come previste dall'art. 54, comma 4 del citato regio decreto. In particolare la realizzazione di immobili per l'abitazione od il lavoro dell'uomo non può essere concettualmente ristretta come derivante da un'unica attività, posto che determinati ritrovati devono rispondere ai requisiti di maggior tutela degli utilizzatori degli edifici ... (omissis). E' per ciò che l'art. 4 della legge 5 marzo*



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE

73100 Lecce - Via Bartolomeo Ravenna, 4 - Tel./Fax +39 0832.343029 - C.F. 80001230756
www.periti-industriali.lecce.it - perind.lecce@gmail.com - ordinedilecce@pec.cnpi.it - @peritindustrialilecce

1990, n. 46 ha imposto la redazione di un'autonoma relazione tecnica per l'installazione degli strumenti elettrici, degli impianti di terra, di quelli che utilizzano il gas, degli ascensori ..., ed ha con ciò scorporato concettualmente queste attività da quelle volte alla mera realizzazione della costruzione (Tar Liguria, Sez. II, 2 marzo 2006, n. 166). Ne consegue che la progettazione di impianti elettrici e termici sono per legge autonomi rispetto alle strutture murarie.

La Legge n. 46/90 ha inteso sottoporre a specifica disciplina l'installazione di particolari categorie di *"impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla loro destinazione d'uso"*, (v. art. 1, comma 1, D.M. 37/2008), atteso il contenuto di pericolosità in essi insito ed ai fini dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia. Si tratta, pertanto, di una normativa speciale di rigorosa interpretazione, al fine di non vanificare lo scopo di tutela dell'integrità fisica dei consociati ad essa espressamente sottesa.

**** *** ****

Per tutto quanto precede, il bando pubblico avverso e gli atti e provvedimenti connessi e conseguenti devono essere assolutamente annullati e/o modificati in parte qua.

L'Ordine professionale, quale espressione dei diritti ed interessi della Categoria professionale dei Periti Industriali, ma, nella specie, nell'interesse generale della sicurezza e della pubblica incolumità, espone tali fatti alle Autorità, affinché queste possano determinarsi in merito.

Qualora l'avviso pubblico non venga modificato e non sia esteso alla partecipazione della categoria dei Periti Industriali, che hanno le competenze necessarie ed i titoli per essere individuati quali "tecnici abilitati" ai fini della presentazione dell'offerta tecnica per le attività di efficientamento energetico, descritti nell'avviso in oggetto, con l'annullamento di ogni atto premesso o conseguente, si consumerebbe una gravissima ed irreparabile violazione dei principi comunitari una grave discriminazione in danno della Categoria rappresentata, un illegittima violazione delle norme di pubblica incolumità e sicurezza, delle leggi di settore, con lesione degli interessi della figura professionale del Perito Industriale.

Per tutto quanto premesso e considerato, si chiede:

CHIEDE

al Responsabile del Procedimento, Arch. Pisanò, di annullare e/o modificare e/o integrare - previo esercizio della potestà di autotutela con efficacia sospensiva e rimessione in termini dei professionisti esclusi - il bando di gara per procedura aperta ex art. 60 D.lgs. 50/2016 per "Appalto lavori del progetto dal titolo "Efficientamento energetico della sede municipale del Comune di



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE

73100 Lecce - Via Bartolomeo Ravenna, 4 - Tel./Fax +39 0832.343029 - C.F. 80001230756
www.periti-industriali.lecce.it - perind.lecce@gmail.com - ordinedilecce@pec.cnpi.it - @peritindustrialilecce

Santa Cesarea Terme” Finanziato con PO FESR 2014-2020 – Asse prioritario IV “Energia Sostenibile e qualità della vita” Azione 4.1 “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici” a basso impatto ambientale”, CUP: B92J19045770008 CIG: 86930156E, in parte qua, laddove, nel disciplinare di gara, al punto 16.1 esclude dal novero dei tecnici abilitati alla presentazione dell’offerta tecnica i periti industriali, individuando tale figura esclusivamente negli ingegneri ed architetti, a pena di esclusione.

Per l’effetto di chiede l’integrazione al suddetto punto 16.1 del disciplinare di gara di estendere il novero dei tecnici abilitati alla presentazione dell’offerta tecnica a che ai periti industriali e periti industriali laureati.

Lecce, 21 aprile 2021

f. to Il Presidente dell’Ordine dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Lecce

Daniele MONTEDURO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39 del 1993